



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

*Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio*

Catania, - 4 LUG. 2011

Prot. n. 4461  
All. 5

*N.B. Nella risposta  
vanno citati il numero  
di protocollo della presente  
e l'Area di provenienza*

Ai Signori presidi di Facoltà

Al Direttore responsabile del  
Bollettino d'Ateneo

*e p.c.* Al Direttore amministrativo

**Oggetto: Accordi di internazionalizzazione.**

Con la presente, per gli adempimenti consequenziali, si trasmettono copie dei seguenti accordi di internazionalizzazione, debitamente sottoscritti dalle parti:

- Accordo di cooperazione con l'Università di Pittsburgh, Pennsylvania;
- Accordo di cooperazione con l'Università di Hanoi, Vietnam;
- Accordo di cooperazione con l'Università di Santa Catarina, Brasile;
- Accordo di cooperazione con Arcadia University, USA;
- Protocollo di intesa con Tongji University, Shanghai.

Si ricorda che i Signori presidi di Facoltà, interessati ai suddetti accordi, potranno darne comunicazione all'Area della ricerca - Ufficio per i rapporti internazionali di questo Ateneo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Il dirigente  
(avv. Rosanna Branciforte)*

C.R.

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**BETWEEN**  
**THE UNIVERSITY OF PITTSBURGH**  
**AND**  
**THE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA**

This Agreement is made and entered into by and between the University of Pittsburgh - Of the Commonwealth System of Higher Education, through its School of Medicine (hereafter "Pittsburgh"), Pittsburgh, Pennsylvania, USA; and the Facolta di Medicina at the Università degli Studi di Catania, Sicilia, Italy (hereafter "Catania"), establishing a basis for their further cooperation in accordance with the following:

WHEREAS; Pittsburgh and Catania have explored areas of mutual academic interest and wish to further their common objectives in research and education in the fields of advanced multidisciplinary research in transplantation medicine and related biomedical disciplines;

WHEREAS; the University of Pittsburgh School of Medicine has an existing collaboration agreement with the Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (hereafter "ISMETT"), and UPMC Italy and whereas ISMETT may be involved with future collaborations between Pittsburgh and Catania;

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree upon the following terms and conditions:

1. Exchange of Students

Both parties shall make reasonable efforts to support development of an exchange of graduate students for short-term study and formal degree programs. Exchange students shall be subject to the admissions criteria and requirements of the host institution. The details of institutional and student rights and responsibilities for such exchanges shall be set forth in writing and agreed upon by both parties before a particular exchange is initiated.

## 2. Exchange of Scientific, Educational and Scholarly Materials

Both parties shall seek agreement upon an exchange list of their non-confidential, publicly available scientific, educational and scholarly materials, and fundamental research projects of mutual interest. To the extent practicable Pittsburgh and Catania shall set forth in writing their mutually agreed upon protocols and guidelines governing this exchange and distribution of information. The parties share a strong institutional policy favoring publication and/or public presentation of research results as an essential means of intellectual exchange. Each party agrees that faculty and students participating in the exchange shall be free to publish the results of their research.

## 3. Exchange of Academic Personnel

Both parties shall make reasonable efforts to facilitate visits of their researchers or faculty to one another's campuses for periods of time for fundamental research and teaching in accordance with the objectives of this agreement. The details of institutional and individual responsibilities involved in such researcher or faculty exchanges shall be set forth in writing and agreed upon by both parties before a particular visit is initiated.

## 4. Special Projects

The parties shall make reasonable efforts to collaborate from time to time in the development of special projects aimed at furthering their academic objectives, such as PhD and Master Courses. The details of institutional and individual responsibilities necessary for accomplishment of these special projects shall be set forth in writing and agreed upon by both parties before a particular project is initiated.

## 5. Precondition of Adequate Funding

Implementation of the activities contemplated by this Agreement is dependent upon the ability of the parties to secure adequate funding to support such activities. In the event a party is unable to secure adequate funding to support the activities contemplated by this Agreement, that party shall not be considered to be in breach of this Agreement.

6. Effective Date

This Agreement becomes effective upon its execution by both parties and shall remain in effect for two (2) years from said date of execution, at which time the parties may negotiate to extend the agreement a further term. This Agreement may be terminated by either party upon sixty (60) days written notice.

7. Choice of Law; Forum

This agreement shall be governed by the laws of the Commonwealth of Pennsylvania, of the United States of America, without regard to conflicts of law principles. Any dispute arising hereunder shall be adjudicated in a state or federal court located in Allegheny County, Pennsylvania, and the parties consent to personal jurisdiction in Allegheny County, Commonwealth of Pennsylvania.

8. Compliance with Immigration Laws and Regulations


The exchange of students, researchers, and/or professors outlined in this agreement shall be subject to all applicable immigration laws and regulations of Italy and the United States of America and any limitations and/or restrictions related thereto, as determined by Pittsburgh's Office of International Services and the reciprocating offices at Catania.


9. Modification/Amendment

Any modification or amendment to this agreement shall be in writing and signed by binding authorities of the parties.

In witness of the terms of this Agreement, and intending to be legally bound, signatures of the following authorized representatives of the parties are affixed:


UNIVERSITY OF PITTSBURGH –  
OF THE COMMONWEALTH  
SYSTEM OF HIGHER EDUCATION


  
\_\_\_\_\_  
Mark A. Nordenberg  
Chancellor

  
\_\_\_\_\_  
Arthur S. Levine  
Dean and Senior Vice Chancellor for  
the Health Sciences

Date: APR 18, 2010

THE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI  
CATANIA

  
  
\_\_\_\_\_  
Antonino Recca  
Rector

  
\_\_\_\_\_  
Francesco Basile  
Dean  
Faculty of Medicine

Date: 31 MAR. 2011



**ACCORDO DI COOPERAZIONE**  
**TRA**  
**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, ITALIA**  
**E**  
**L'UNIVERSITÀ DI HANOI, VIETNAM**

**Art. 1**

L'Università di Catania e l'Università di Hanoi stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

**Art. 2**

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici

**Art. 3**

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

**Art. 4**

I programmi di ricerca bilateralmente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;
- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;
- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività condotta;
- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

#### Art. 5

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi della presente accordo.

#### Art. 6

La scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento. L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

#### Art. 7

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

#### Art. 8

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

**Art. 9**

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

**Art. 10**

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

**Art. 11**


La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.

**Art. 12**

Il testo dell'accordo viene redatto in due versioni, una in vietnamita e l'altra in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale.

*Hanoi, li 18 Ottobre, 2010*

Università degli Studi di Catania




01 APR. 2011

Prof. Antonio Recca

Rettore

Università di Hanoi



Prof. Nguyen Dinh Luan

Rettore





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA



UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

E

L'UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

**Art. 1**

L'Università di Catania e l'Università Federal de Santa Catarina stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

**Art. 2**

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;

83

- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici

### **Art. 3**

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

### **Art. 4**

I programmi di ricerca bilateralmente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui

si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;

- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;
- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;
- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;
- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;
- ogni altra attività condotta;
- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

#### **Art. 5**

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi della presente accordo.

#### **Art. 6**

Lo scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento. L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

#### **Art. 7**

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici



dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

#### **Art. 8**

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

#### **Art. 9**

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

#### **Art. 10**

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque

anni e sarà eventualmente proposto per il rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

**Art. 11**


La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.

**Art. 12**

Il testo dell'accordo viene redatto in due versioni, una in ~~portoghese~~ <sup>inglese</sup> e l'altra in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
CATANIA, ITALIA

Magnifico Rettore  
Antonino Recca



10 GEN. 2011

Prof.



UNIVERSITÄ FEDERAL DE  
SANTA CATARINA, BRASIL

Magnifico Reitor  
Álvaro Toubes Prata

*[Handwritten signature]*

Prof. Alvaro Toubes Prata  
Universidade Federal de  
Santa Catarina  
Reitor

Prof.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CATANIA

ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  
E  
L'ARCADIA UNIVERSITY

85

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

E

L'ARCADIA UNIVERSITY

**Art. 1**

L'Università di Catania e la Arcadia University stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

**Art. 2**

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;
- scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti;
- organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici;
- uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica;
- elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici

### **Art. 3**

Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.

Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.

### **Art. 4**

I programmi di ricerca bilateralmente prescelti saranno precisati in convenzioni attuative di questo accordo di cooperazione culturale, e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;
- i nomi delle scuole, istituzioni o centri scientifici cui si svolgerà la ricerca e inoltre, dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli enti di appartenenza;
- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le parti e il loro curriculum vitae;

- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di ognuna delle istituzioni;

- la previsione della durata della ricerca e delle spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei progetti congiunti ogni anno presenteranno una relazione alle autorità accademiche delle loro Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni

- i lavori pubblicati o una relazione sulle ricerche svolte;

- le attività compiute nell'ambito del programma di scambio e i risultati ottenuti;

- ogni altra attività condotta;

- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

#### **Art. 5**

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi della presente accordo.

#### **Art. 6**

Lo scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento. L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

#### **Art. 7**

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

#### **Art. 8**

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

#### **Art. 9**

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

#### **Art. 10**

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

**Art. 11**

La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta all'esame di una Commissione Accademica composta da un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di comune accordo.

**Art. 12**

Il testo dell'accordo viene redatto in due versioni, una in inglese e l'altra in italiano, ambedue fornite della stessa validità legale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
CATANIA

ITALY



MAGNIFICO RETTORE

Prof. Antonino Recca

16 GIU. 2011

Date

ARCADIA UNIVERSITY  
THE COLLEGE OF GLOBAL STUDIES

USA

VICE-RETTORE

*N. Christensen*

Nicolette DeVilleville Christensen, M.B.A., Ph.D.  
Vice President, Arcadia University

11 April '11

Date

Commonwealth of Pennsylvania  
County of Montgomery

On this, the 11<sup>th</sup> day of APRIL, 2011,  
before me a notary public, the undersigned officer,  
personally appeared NICOLETTE DEVILLE CHRISTENSEN  
satisfactorily proven to be the person whose name is  
subscribed above.

In witness hereof, I hereunto set my hand and official  
seal.

*Allison N. Goetz*

Allison N. Goetz, Notary Public  
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA



**Protocollo d'intesa**  
**Tra**  
**l'Università degli Studi di Catania**  
**e**  
**la Tongji University**

**Considerato che**

**L'Università degli Studi di Catania**, università con un elevato impegno in attività di ricerca e con dodici facoltà: agraria, architettura, economia, scienze della formazione, ingegneria, lingue straniere, giurisprudenza, lettere e filosofia, matematica, fisica e scienze naturali, medicina, farmacia, e scienze politiche, è un'importante università statale in Italia;

**La Tongji University**, università con un elevato impegno in attività di ricerca con nove facoltà: scienze, ingegneria, medicina, economia, management, arti liberali, giurisprudenza, filosofia e formazione, è una tra le più importanti università dipendenti dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese;

**Considerato che**

**L'Università degli Studi di Catania e la Tongji University** hanno espresso il proprio desiderio ad instaurare un rapporto di cooperazione in campi di reciproco interesse;

**Si è d'accordo su quanto segue**

**Articolo 1 – Principio di reciprocità**

L'Università degli Studi di Catania, nel seguito denominata Università di Catania, e la Tongji University, nel seguito denominata Tongji, intendono cooperare in campi ed aree di attività di reciproco interesse sulla base del principio di reciprocità.

**Articolo 2 – Attività**

In particolare la cooperazione riguarderà le seguenti attività:

1. attuazione di scambi di docenti e studenti nel quadro di possibili accordi e programmi;
2. cooperazione nello svolgimento di ricerca e progettazione su questioni di interesse comune tra le strutture dell'Università di Catania e quelle della Tongji;
3. pianificazione e realizzazione di attività didattiche in modo coordinato, tra cui la possibile istituzione di attività che implicano reciprocità di titoli accademici conseguiti;
4. promozione di seminari, incontri, mostre e fiere;
5. attività di elaborazione di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni.



### Articolo 3 – Convenzioni

Le attività di reciproco interesse elencate nell'articolo 2, adeguatamente definite in dettaglio in termini di contenuti e durata, costituiscono l'oggetto di convenzioni separate in cui specifica menzione deve essere fatta del presente Protocollo d'intesa.

Le convenzioni, il cui contenuto è preparato dai coordinatori designati da ciascuna istituzione, saranno inviate, per approvazione, agli organi di governo delle istituzioni firmatarie del presente Protocollo.

### Articolo 4 – Validità

Il presente accordo avrà validità di 3 anni a decorrere dalla data più recente della sua esecuzione.

A condizione che nessuna modifica sia necessaria, il Protocollo d'intesa può essere rinnovato con richiesta scritta dai rappresentanti legali delle due istituzioni. La richiesta di rinnovo deve raggiungere l'altra parte non più tardi di mesi due prima della data di scadenza.

La data indicata sulla "approvazione" rappresenterà la data d'inizio per il nuovo Protocollo.

Nel caso in cui alla data di scadenza del Protocollo le convenzioni di cui all'articolo 3, o gli accordi per la partecipazione a specifici programmi di ricerca rimangono in vigore, queste continueranno ad essere valide sino allo loro naturale scadenza.

Il presente Protocollo sostituisce ogni altro Protocollo o accordo quadro stipulati in precedenza.

Prof. Antonino Recca



President

University of Catania

Date 1 - 14th 2011

Prof. Fang Shouen



Vice President

Tongji University

Date

